



COMUNE DI SAN SPERATE

Prov. di Cagliari

POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 070/96040222 – 223 – 224 – Fax 070/96040223

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

Tassa sull'occupazione degli spazi e aree pubbliche

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 in data 30 dicembre 2002

Modificato con delibera di Consiglio comunale n. del

INDICE

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento	3
Articolo 3 - Il funzionario addetto al tassa.....	3
Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI	4
Capo 1° - OCCUPAZIONI	4
Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	4
Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio	4
Articolo 6 - Altre occupazioni	4
Capo 2° : LA CONCESSIONE	5
Articolo 7 - Richiesta di occupazione	5
Articolo 8 - Ufficio comunale competente	6
Articolo 9 - Istruttoria della richiesta.....	6
Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale	6
Articolo 11 - Durata.....	7
Articolo 12 - Titolarità della concessione	7
Articolo 13 - Rinnovo o disdetta della concessione.....	7
Articolo 14 - Obblighi del concessionario	7
Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione	7
Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione	8
Articolo 17 - Limiti delle occupazioni	8
Articolo 18 - Uso dell'area concessa	9
Articolo 19 - Occupazioni abusive	9
Titolo III : TASSA DI CONCESSIONE	9
Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA	9
Articolo 20 - Istituzione ed oggetto della tassa di concessione.....	9
Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa	10
Articolo 22 - Classificazione delle strade	10
Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata	10
Articolo 24 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti	11
Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee	12
Articolo 26 - Tariffa della tassa per particolari occupazioni	12
Articolo 27 - Durata della occupazione	12
Articolo 28 - Soggetto passivo.....	12
Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	13
Articolo 29 - Agevolazioni	13
Articolo 30 - Esenzioni	13
Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO	14
Articolo 31 - Accertamento	14
Articolo 32 - Versamento per occupazioni permanenti	14
Articolo 33 - Versamento per occupazioni temporanee.....	14
Articolo 34 - Norme comuni per il versamento	15
Articolo 35 - Riscossione coattiva	15
Articolo 36 - Rimborsi.....	15
Articolo 37 - Sanzioni.....	15
Articolo 38 - Contenzioso	15
Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	16
Articolo 39 - Disposizioni finali	16
Articolo 40 - Disposizioni transitorie	16
ALLEGATO “A”	17
ALLEGATO “B”	18

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI (*)

Articolo 1 - Definizioni (*)

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono :

- per "tassa", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee
- per "occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
- per "regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente tasso di concessione;
- per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento(*)

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive integrazioni e modificazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime ed istituito con questo Regolamento.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura della tassa, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva della stessa, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al tassa(*)

1. E' funzionario responsabile della gestione della tassa il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.

2. In caso di affidamento della gestione della tassa a terzi, Responsabile della gestione è l'affidatario.

3. In particolare, il Funzionario suddetto :

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione della tassa, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- d) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione coattiva;
- e) (in caso di gestione della tassa affidata a terzi) verifica e controlla l'attività svolta dal concessionario della gestione della tassa, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
- f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI(*)

Capo 1° - OCCUPAZIONI(*)

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche(*)

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni riguardano le strade, le aree ed i relativi spazi soprastanti o sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee. Sono :

a) permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

- "pluriennali", aventi, cioè, durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, e simili);

- "annuali", cioè che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2, possono essere per fasce orarie, giornalieri o di durata superiore, comunque inferiore all'anno.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa e delle sanzioni:

- sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

- sono considerate temporanee :

a) le occupazioni delle aree sopra indicate, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per località e periodi individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio(*)

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.

Articolo 6 - Altre occupazioni(*)

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo della tassa di concessione è la cooperativa o l'associazione.

4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando consentita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.

6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio e di Polizia Urbana. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buono stato o che risultino non più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° : LA CONCESSIONE(*)

Articolo 7 - Richiesta di occupazione(*)

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune, e deve contenere, a pena di nullità :

- nel caso di richiedente persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso dai predetti, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, nonché l'opera che si vuole eseguire e le modalità di uso dell'area;
- la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
- l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario e con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Tuttavia, in deroga alla nullità di cui al comma precedente, in caso di mancanza di una o più delle indicazioni di cui sopra, il Comune può invitare l'interessato ad integrare la domanda con i dati mancanti, assegnandogli un inderogabile termine entro il quale provvedervi.

4. Qualora dalla domanda non sia possibile o risulti difficoltoso identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire eventuali altri dati richiesti dal Comune ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (vedi occupazioni di cui agli artt. 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione anche in via di sanatoria ovvero, in caso non sussistano tali condizioni, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni :

- occasionali, di durata non superiore a 1 ora;
- determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e/o scarico delle merci non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore tre.

- qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con piccoli ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, di durata non superiore ad ore tre.

Articolo 8 - Ufficio comunale competente (*)

1. La richiesta di occupazione di cui all'articolo 7 deve essere presentata, di norma, all'ufficio comunale Tributi, che dovrà sempre avvalersi, per il rilascio dell'autorizzazione o della concessione, del parere obbligatorio e vincolante della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale (quando le occupazioni da realizzare riguardino strutture fisse).

2. L'Ufficio Tributi può delegare per la riscossione della tassa, riguardante le occupazioni temporanee occasionali, il Comando Polizia Municipale;

3. Le autorizzazioni e le concessioni riguardanti le norme del Codice della Strada e i Regolamenti di Polizia Urbana sono rilasciate dal Comando Polizia Municipale, che avrà cura di trasmetterle prima del rilascio all'ufficio Tributi per la quantificazione e l'esazione della tassa.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta(*)

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali commissioni comunali competenti in materia.

2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo, si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento in oggetto è di giorni 10 per le occupazioni temporanee, ovvero di giorni 30 per quelle permanenti, decorrenti dalla data di arrivo della domanda all'ufficio comunale competente. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui tali autorizzazioni sono presentate al Responsabile del procedimento.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione – Deposito cauzionale(*)

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica; e deve contenere :

- gli elementi identificativi della concessione, come da articolo 7;
- le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- l'ammontare della tassa di concessione, se dovuto, ed il relativo criterio con il quale la tassa stessa è stata determinata;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'articolo 14.

3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto la tassa di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fidejussione bancaria o assicurativa, qualora :

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.

7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, così pure lo svincolo del deposito cauzionale.

Articolo 11 - Durata(*)

1. Le concessioni per le occupazioni permanenti sono di massima rilasciate per la durata minima di un anno e massima di anni dieci, senza pregiudizio di terzi e con facoltà del Comune di imporre alla scadenza annuale eventuali nuove condizioni che si rendessero necessarie.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione(*)

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la cessione ad altri.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento della tassa relativa ed esclusione di restituzione o conguaglio della tassa prima versata.

4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, fermo restando l'obbligo di comunicare la variazione della titolarità ai fini della tassa.

Articolo 13 - Rinnovo o disdetta della concessione(*)

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. L'interessato, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare comunicazione di proroga almeno tre giorni prima della scadenza della occupazione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Anche la disdetta volontaria anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. Tale disdetta, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata in caso di occupazione in atto; invece, se l'occupazione ancora non è iniziata, la rinuncia comporta la restituzione della tassa versata e dell'eventuale deposito cauzionale, ma non anche degli oneri corrisposti per l'istruttoria ed il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario(*)

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura ed all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto della occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo :

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, al ripristino del suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;
- di versare la tassa alle scadenze fissate.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione(*)

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione della tassa in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa eventualmente pagata, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario comunale che ha revocato la concessione.

6. Cessate le cause di interesse pubblico, che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione(*)

1. Il soggetto interessato decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli :

a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti in ordine alla utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico;

b) per mancato pagamento, nei termini stabiliti, della tassa di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;

c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse al suolo stabilmente, senza giustificato motivo non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;

d) per violazione delle norme di cui all'articolo 12, relative al divieto di concessione a terzi ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;

e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei tre giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera dal pagamento di quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza della concessione :

- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento del concessionario o di liquidazione coatta amministrativa della sua azienda.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente, con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni(*)

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice stradale.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre ché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa(*)

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo, pubblico o privato, adiacente e predisporre i mezzi necessari, atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive(*)

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive :

a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;

b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 37, in base all'ammontare della tassa per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al precedente comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana l'irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

Titolo III : TASSA DI CONCESSIONE(*)

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA(*)

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto della tassa di concessione(*)

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di una tassa in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

2. E' assoggettata al pagamento della tassa suddetta anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione della tassa istituita con il presente Regolamento, sono elencate nell'allegato "A" del Regolamento medesimo.

4. La tassa di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa(*)

1. La tariffa della tassa è determinata sulla base dei seguenti elementi :

- a) classificazione delle strade e delle aree in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato. Il provvedimento della Giunta deve essere adottato entro 30 giorni da quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio ed ha effetto per l'anno cui si riferisce la legge medesima.

Articolo 22 - Classificazione delle strade(*)

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, sia le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade, di cui al comma 1, è allegata al presente Regolamento (allegato ["B"](#)), del quale costituisce parte integrante.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata, all'occorrenza, con deliberazione consiliare da adottarsi con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata(*)

1. La tassa è commisurata alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata unitamente all'area sottostante.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, la tassa è determinata con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i duecento metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del cinquanta per cento.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie compatibile per la determinazione della tassa è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

8. Le occupazioni con passi carrabili (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare

l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettate al tassa, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro, quando rilasciata ai sensi del codice della strada di cui al successivo art.24, comma 4.

Nuova formulazione art. 23 comma 8: Le occupazioni con passi carrabili (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) e accessi a raso sono assoggettate alla tassa, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la superficie effettivamente occupata, solo qualora il privato faccia apposita richiesta per l'apposizione del cartello di divieto di sosta al fine di poter avvantaggiarsi delle prerogative che la normativa vigente riconosce e ricollega.

Articolo 24 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti(*)

1. La tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni permanenti è determinata annualmente, dalla Giunta Comunale, per metro quadrato o metro lineare nella seguente misura:

- a) 1° categoria: tariffa piena (100%);
- b) 2° categoria; (riduzione del 20.%, rispetto alla 1°ctg.)
- c) 3° categoria, (riduzione del 30%, rispetto alla 1° categoria);

2. La tariffa per le occupazioni permanenti:

- a) con impianti pubblicitari o con apparecchi di distribuzione automatica, è determinata con una tariffa “a pezzo”, determinata in modo forfetario in un metro quadrato, quando la proiezione al suolo del mezzo pubblicitario si riduce, di fatto a meno di 1 mq..
- b) La tariffa per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi è determinata in € 0,77 per utenza, calcolata sul numero complessivo degli utenti dell'azienda nell'anno precedente all'anno di imposizione della tassa, con una corresponsione minima annua di € 516,00 (art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n.488);

3. La tariffa ordinaria di cui al comma 1 è ridotta :

- a) del 98 % sulla tariffa di cui al precedente comma 1) lettera a), per le occupazioni permanenti, realizzate nelle annualità successive a quella di istituzione della tassa con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi;
- b) del 98 % sulla tariffa di cui al precedente comma 1) lettera a),per le occupazioni sottostanti e soprastanti il suolo pubblico, effettuate da soggetti diversi dalle aziende sopraindicate;
- c) del 50 % per le occupazioni con passi carrai o comunque necessarie per l'accesso alla proprietà privata.
- d) del 50 % per le occupazioni con tende fisse e retrattili.
- e) del 50.%, per le occupazioni realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- f) del 50.%, per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, nonché a persone fisiche con handicap.

4. Qualora i soggetti interessati, a norma del Codice della strada, facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta antistante agli accessi alla proprietà privata, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento della tassa di concessione calcolato nei modi stabiliti nell'art.23, comma 8.

5. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate al singolo possessore dell'autovettura, sono assoggettate al tassa in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sulla tassa a base di gara, non si applica la tassa prevista dal presente Regolamento.

Articolo 25 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee(*)

1. La tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni temporanee è determinata annualmente, dalla Giunta Comunale, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, nella seguente misura:

- a) 1° categoria, tariffa piena;
- b) 2° categoria (riduzione del 20% rispetto alla 1° ctg.);
- c) 3° categoria (riduzione del 30% rispetto alla 1° ctg.);

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera, di cui al comma 1, va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie, considerando l'occupazione comunque "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore

- a) 1° fascia : dalle ore 7.00 alle ore 14.00 = 70% della tariffa giornaliera;
- b) 2° fascia : dalle ore 0.00 alle ore 7.00 e dalle ore 14.00 alle ore 24.00 = 30% della tariffa giornaliera;

3. Le misure di tariffa, come sopra determinate, comunque non possono essere inferiori a € 0,16 al metro quadrato o lineare, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione.

Articolo 26 - Tariffa della tassa per particolari occupazioni(*)

1. Per l'occupazione temporanea di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, la tariffa giornaliera non può essere inferiore ad € 0,26 per metro quadrato, e si determinano due fasce orarie, di cui la prima dalle ore 6 alle ore 14 e la seconda dalle ore 0 alle ore 6 e dalle ore 14 alle 24, con attribuzione, alla prima fascia, del 60% della tariffa giornaliera e, alla seconda, del restante 40%. La tassa è determinata per fascia oraria, considerando l'occupazione comunque "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore. Nel caso in cui l'occupazione sia iniziata in ora appartenente alla prima fascia e si protragga anche per non più di due ore della seconda fascia, si applica la tariffa della prima fascia. Se la durata della occupazione nella prima fascia è superiore a quella suindicata, oltre alla tariffa della prima fascia si applica anche quella della seconda, rapportata al numero delle ore di occupazione ricadenti nella fascia medesima.

2. Quanto stabilito nel comma 1 non si applica anche per le occupazioni di suolo pubblico in occasione di fiere, sagre e altre manifestazioni, per le quali è prevista una fascia oraria unica, dalle ore 0 alle 24.00, e una tariffa non inferiore ad € 0,60 a mq. per giorno, considerando l'occupazione comunque "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

3. Per le occupazioni indicate nei precedenti commi 1 e 2, si applica una maggiorazione della tassa del 50 %, quando sono effettuate da commercianti su aree pubbliche non titolari di posteggio.

4. Salvo quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, alle tariffe indicate nei precedenti commi 1 e 2 non si applicano in nessun caso le maggiorazioni, le riduzioni o le agevolazioni previste nel presente regolamento.

5. Per le occupazioni stagionali e occasionali di aree coperte effettuate da imprenditori che intendano svolgere attività commerciali o di servizi, la tariffa di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 50%.

Articolo 27 - Durata della occupazione(*)

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate alla tassa, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse in corso d'anno. Le frazioni inferiori all'anno sono computate in proporzione alle mensilità di effettiva occupazione.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate alla tassa nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o per fasce orarie, in base a quanto disposto nell'articolo 25.

Articolo 28 - Soggetto passivo(*)

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido in modo proporzionale al pagamento della tassa.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI(*)

Articolo 29 - Agevolazioni(*)

1. Le tariffe ordinarie della tassa, come determinate nel precedente articolo 25, sono ridotte :

- a) del 50.%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
- b) del 90.%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
- c) del 50.%, per le occupazioni realizzate da produttori agricoli che vendono direttamente ed esclusivamente il loro prodotto;
- d) del 50.%, per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di portatori di handicap o di giovani disoccupati, nonché a persone fisiche con handicap.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e non si applicano per le occupazioni di cui all'art. 26.

3. La tassa determinata nella misura stabilita dall'art. 25, ovvero quella derivante dall'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1, può essere ridotta per le occupazioni ricorrenti, di cui all'art. 4, comma 6, nella seguente misura:

- a) del 20.%, per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni, con riduzione della tassa a partire dal 16° giorno sino al 30° giorno;
- b) del 50 % per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 30 giorni, con riduzione della tassa a partire dal 31° giorno;

Articolo 30 - Esenzioni(*)

1, Sono esenti dalla tassa :

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai Comuni e loro Consorzi e quelle effettuate da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione.
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'articolo 1° del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per il commercio su aree pubbliche itinerante, per sosta fino a 60 minuti, anche se effettuate dai produttori agricoli che vendono direttamente ed esclusivamente il loro prodotto;
- g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli a disposizione della comunità;
- e) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché, sia le une che le altre, non contengano indicazioni di pubblicità;
- f) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- g) le occupazioni permanenti di sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o d'irrigazione dei fondi agricoli e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi specificati;

- h) le occupazioni con apparecchi automatici e simili che erogano biglietti e tessere destinati all'utilizzo di vetture per il trasporto pubblico di linea;
- i) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- j) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- k) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto al servizio di invalidi o portatori di handicap con impedita o limitata capacità deambulatoria;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- n) le occupazioni permanenti effettuate con accessi carrai al servizio di comunità, enti e istituti assistenziali o realizzate dagli enti di cui alla lettera a);

nuova formulazione art. 30 lettera n). le occupazioni permanenti effettuate con accessi e passi carrai al servizio di comunità, enti e istituti assistenziali o realizzate dagli enti di cui alla lettera a) ed e) del presente articolo anche quando abbiano richiesto l'apposizione di divieto di sosta

Titolo IV : ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO(*)

Articolo 31 - Accertamento(*)

1. L'accertamento della entrata, costituita dalla tassa di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.

2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, in caso di omesso o parziale versamento, fissa la relativa scadenza dandone comunicazione all'interessato mediante notifica, anche con raccomandata R.R., di apposito avviso.

3. In caso di occupazione abusiva, il Responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2, ai fini dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 32 - Versamento per occupazioni permanenti(*)

1. Il versamento della tassa per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare con le modalità di cui all'art.27, comma 1. Il pagamento della tassa relativa all'anno di rilascio va effettuato alla data stabilita nell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento della tassa relativa agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuata entro il mese di gennaio di ciascun anno di durata della concessione medesima.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno, comportanti il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento della tassa relativa, previa compensazione con la tassa già corrisposta per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 33 - Versamento per occupazioni temporanee(*)

1. Per le occupazioni temporanee, la tassa deve essere versata all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 34 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni ricorrenti di cui all'articolo 4, comma 6, per ogni sito, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente l'occupazione con le modalità e agevolazioni previste nell'art. 29, per le proroghe successive, si potrà provvedere con apposita comunicazione e contestuale versamento della relativa tassa.

Articolo 34 - Norme comuni per il versamento(*)

1. Il versamento della tassa va effettuata su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario). E' ammesso, se attivato, il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso un'Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.

2. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione.

3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate semestrali anticipate con scadenza 31/1 e 30/6 qualora l'ammontare della tassa sia superiore a € 300,00, ovvero con rate trimestrali anticipate, con scadenza 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora l'ammontare della tassa sia superiore a € 500,00. La prima rata deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 10 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta a pena della decadenza della concessione. Ai ratei successivi al primo sono calcolati gli interessi legali vigenti.

4. Non si effettua il versamento della tassa se questa è di ammontare complessiva non superiore a € 2,50.

Articolo 35 - Riscossione coattiva(*)

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di tassa e delle relative sanzioni, non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 (OPPURE : mediante consegna del relativo ruolo al Concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43).

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dal Responsabile del Servizio e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 36 - Rimborsi(*)

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di tassa di concessione provvede il Funzionario di cui all'articolo 3.

Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso; richiesta, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

Articolo 37 - Sanzioni(*)

1. Le violazioni delle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da € 50,00 a € 300,00, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'articolo 19 si applica, oltre alle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi, la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare della tassa che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima. Si applicano pure le sanzioni accessorie stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 38 - Contenzioso(*)

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione della tassa di concessione – se e quanto dovuta – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE(*)

Articolo 39 - Disposizioni finali(*)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2003. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica la tassa di concessione comunale, disciplinata dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 40 - Disposizioni transitorie(*)

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2003, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario, alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2002, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento della tassa risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO "A" (*)

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI
(che danno luogo all'applicazione della tassa di concessione)

Occupazioni del SUOLO PUBBLICO

- aree mercatali
- arredo urbano in genere
- banchi di vendita in luoghi pubblici diversi dalle aree mercatali
- cartellonistica pubblicitaria stradale
- chioschi e simili adibiti alla somministrazione e vendita
- dehors ("distese")
- dissuasori stradali
- distributori di carburanti
- distributori di tabacchi e simili
- edicole
- esposizioni di merce all'esterno di negozi
- fioriere e simili
- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
- ombrelloni, tavolini e sedie
- passi carrai
- ponteggi, attrezzature e materiali per edilizia
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
- spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
- spazi riservati al parcheggio privato
- spettacoli viaggianti e circensi

Occupazioni del SOPRASUOLO

- cavidotti, elettrodotti e simili
- impianti a fune per trasporto merci o persone
- insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
- striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
- tende solari e simili

Occupazioni del SOTTOSUOLO

- cavidotti interrati
- cisterne e serbatoi interrati in genere
- condotte e tubazioni interrate
- cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

ALLEGATO "B" (*)

CATALOGAZIONE DELLE STRADE E DELLE AREE IN RELAZIONE ALLE CATEGORIE

AREE DI 1° CATEGORIA:

- Le traverse interne, relative pertinenze e le aree corrispondenti o adiacenti alla Strada Provinciale n.4 e alla Strada Statale 130 Dir;
- Le piazze, i giardini e i parchi ubicati nel territorio comunale;

AREE DI 2° CATEGORIA:

- Tutte le strade e pertinenze comprese nell'ambito del centro abitato del territorio comunale, delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285/92;
- Le strade e le aree pubbliche degli insediamenti produttivi commerciali, artigianali e industriali;
- Tutte le strade asfaltate e le relative pertinenze, ubicate nell'ambito del territorio comunale;

AREE DI 3° CATEGORIA:

- Tutte le restanti aree pubbliche, ad uso pubblico o aperte al pubblico ubicate nell'ambito del territorio comunale.